

NICOLETTA FERRUCCI¹

Introduzione

¹ Accademia dei Georgofili

Ho scelto di utilizzare lo spazio a me riservato nell'introduzione di questo incontro di studio per esplorare il significato dell'oggetto delle nostre riflessioni, il verde urbano, alla luce di tre referenti utili a delinearne i contorni.

Il primo referente è riconducibile alla FAO, la quale nelle sue "Guidelines on urban e peri-urban forestry" del 2016 ha plasmato la nozione di "foresta urbana", intesa come una rete, un sistema che include tutti gli elementi arborei presenti all'interno della città e rappresenta plasticamente la colonna vertebrale del verde urbano.

Il secondo elemento di riferimento è rappresentato dalle "Linee guida per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per una pianificazione sostenibile", redatte nel 2017 dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, istituito dalla legge n. 10 del 2013. Le Linee guida non utilizzano la locuzione "foresta urbana" ma esclusivamente il termine "verde urbano", comprensivo di un'ampia gamma di tipologie di elementi arborei e arbustivi espressamente elencati.

Il terzo referente si identifica con la "Strategia nazionale per il verde urbano", elaborata nel 2018 dallo stesso Comitato per lo sviluppo del verde pubblico: sotto il profilo terminologico, il documento utilizza l'espressione "foresta urbana" ma ne estende la portata oltre gli alberi fino a comprendere tutte le diverse tipologie di verde urbano elencate dalle Linee guida del 2017. Qui la scelta lessicale trova espressa giustificazione nell'assonanza della foresta nella sua complessità, nella sua diversità di habitat e di specie, nella sua eterogeneità legata però da una profonda connessione ecologica, alle molteplici sfaccettature che connotano il verde urbano.

Ci si può dunque chiedere quali sono le diverse tessere che compongono il mosaico green della foresta urbana. Il riferimento, come abbiamo visto, è

all'elenco predisposto dalle "Linee guida per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per una pianificazione sostenibile", che comprende il verde di mitigazione, il quale riveste la funzione di filtrare, di mitigare tutti gli impatti che derivano dagli insediamenti umani; il verde di connessione ecologica, cioè i corridoi ecologici che legano il verde urbano a quello periurbano, fino alle aree rurali; il verde tecnologico, composto da strutture verdi che migliorano le prestazioni energetiche, idrauliche di edifici e infrastrutture, e include i rain gardens, che funzionano come filtro e deposito di acqua piovana; il verde storico che include i giardini di ville, parchi, edifici storici, e alberi monumentali, ed è dotato di una duplice valenza, sia quella più conosciuta di carattere storico-culturale, sia quella ecologico-ambientale, valorizzata in tempi recenti, e colta dallo stesso PNRR italiano. E ancora, il verde di vicinato, il verde cimiteriale, le aree di arredo urbano, quindi aree sportive, ricreative, ludiche. Dai giardini in movimento, di cui Gilles Clement è stato precursore, dunque giardini fluidi dove la natura scorre senza un disegno precostituito, ai dry gardens, cioè i giardini dove la scelta progettuale delle piante è funzionale al relativo basso fabbisogno idrico. E, infine, la Cenerentola del verde urbano, gli orti urbani, ovvero orti prevalentemente caratterizzati da finalità non meramente produttive, bensì sociali, come elementi di aggregazione e inclusione; educative e formative, e ne sono esempio assai diffuso gli orti scolastici; fino a fungere da supporto alla cura di malattie, orti collocati all'interno di strutture ospedaliere.

La Nature Restoration Law che include gli ecosistemi urbani tra i destinatari delle sue misure di ripristino, offre la propria definizione di verde urbano distinguendo spazi verdi urbani e copertura della volta arborea urbana, e all'interno degli spazi verdi urbani inserisce anche i blue spaces, dunque laghetti, stagni, corsi d'acqua presenti nelle città, sulla falsariga di quanto previsto dal Quadro Globale per la Biodiversità di Kunming-Montréal, adottato nel dicembre 2022 alla COP15 della Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD).

Qual è il filo conduttore che lega tutte queste diverse tipologie di verde urbano? È la funzione che gli stessi espletano: IUCN ci ricorda che l'incremento degli spazi verdi urbani, oltre che ovviamente una relativa oculata e sapiente gestione, rappresenta una Nature Based Solution per affrontare, in sinergia con altri strumenti, le emergenze climatiche e ambientali che affliggono le nostre città. E la stessa Nature Restoration Law nei suoi considerando dedicati alle misure di ripristino degli ecosistemi urbani ne evidenzia a chiari termini le finalità climatiche e ambientali.

Ci si può chiedere allora se sotto il profilo giuridico, sia possibile configurare una linea di collegamento tra il verde urbano e l'agricoltura. Il Diritto

forestale, quella branca del Diritto agrario che più di altre potrebbe avvicinarsi alla regolamentazione del verde all'interno delle città, ci offre una risposta chiara e univoca: il verde urbano è reiteratamente ed espressamente escluso dall'ambito di operatività delle sue norme.

In questa direzione si colloca il Testo unico in materia di foreste e filiere forestali, là dove, all'art.5, include tutti gli spazi verdi urbani nell'elenco delle aree che non sono giuridicamente qualificabili come bosco, con conseguente esclusione di questi ultimi dalla applicazione delle disposizioni contenute nello stesso provvedimento.

Altro significativo referente normativo che segue questo indirizzo è la recente legge n. 131 del 12 settembre 2025 "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane": il suo art. 7, che detta la disciplina dei cantieri temporanei forestali, definendo questi ultimi come qualsiasi luogo in cui si effettuano interventi silvicolture di taglio, esbosco, allestimento, compresi trasbordo o trasporto, scortecciatura o cippatura di massa legnosa arborea o arbustiva, manutenzione ordinaria della viabilità forestale a servizio del medesimo, purché svolta funzionalmente, congiuntamente o sequenzialmente alle lavorazioni predette, esclude espressamente da tale definizione gli interventi di cura del verde urbano e residenziale.

Infine, è significativo ricordare che la Nature Restoration Law dedica alle misure ripristino degli ecosistemi urbani (art. 8) un pacchetto di norme che si presentano nella sostanza e nella collocazione formale, autonome rispetto a quelle inerenti il ripristino degli ecosistemi forestali (art. 12) e a quelle relative al ripristino degli ecosistemi agricoli (art. 11).

